

Oggetto: Circolare n. 34/2010 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: specificità e ricorso ad istituti lavoristici nel Settore del Turismo.

Ieri, 30 settembre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha presentato la circolare n. 34/2010, in materia di gestione del rapporto di lavoro nel settore del turismo.

Nel rinviare ad un'attenta lettura del provvedimento, che si allega alla presente, si evidenzia che la circolare, nel recepire delle richieste a suo tempo presentate dalle Associazioni del Turismo e dalla stessa Confederazione, valorizza le previsioni contenute nel CCNL del Turismo del 20 febbraio 2010, riconoscendone, rispetto a ciascun istituto, la funzione integrativa nei confronti delle norme di legge e delle disposizioni amministrative.

In particolare:

☞ quanto al **contratto di apprendistato part-time** la circolare, nell'affrontare la tematica del "riproporzionamento" delle ore di formazione, distingue tra l'apprendistato posto in essere ex l. 196 del 1997 ed ex art. 49 comma 5 del Dlgs 276/2003, per i quali è esclusa qualsiasi forma di riproporzionamento, e l'apprendistato secondo l'art. 49 comma 5-bis e 5-ter del Dlgs 276. In questa seconda ipotesi, nella parte in cui si prevede un riproporzionamento delle ore di formazione, se ne riconosce la percorribilità solo se previsto dai CCNL (nell'ipotesi di apprendistato ex comma 5-bis) e previo accordo tra parti sociali e Regioni (nell'ipotesi di apprendistato ex comma 5-ter).

☞ Quanto al **contratto di apprendistato a cicli stagionali** la circolare ribadisce la previsione del CCNL del Turismo del 20 febbraio 2010 là dove prevede il principio dell'uguale incidenza dell'attività formativa in relazione alla durata della prestazione lavorativa: l'attività formativa potrà essere quantificata in modo da rispettare la proporzione di 120 ore annue per ogni 12 mesi di servizio complessivamente prestato. Infine, qualora l'apprendistato coinvolga imprese dislocate in diverse Regioni, il provvedimento esprime l'avviso che la disciplina applicabile all'apprendistato debba essere quella della regione in cui ha sede legale il datore di lavoro.

☞ quanto al **lavoro intermittente** nel ricordare l'ambito d'applicazione di questa tipologia contrattuale, precisa che il ricorso all'istituto nei periodi predeterminati e con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, è sempre possibile anche in assenza di disciplina da parte della contrattazione collettiva. Inoltre, facendo riferimento al DM 23 ottobre 2004, si ricorda che il lavoro intermittente potrà essere utilizzato anche in molte attività d'interesse per il settore turistico, quali i camerieri, personale di servizio, il personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali ed i c.d. "impiegati di bureau".

☞ Per ciò che attiene al **lavoro occasionale accessorio**, dopo aver ricordato gli ambiti di maggiore interesse per il settore del turismo, si ribadisce che, in via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i

settori produttivi, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, a prescindere dal numero dei committenti, e che, ancora in via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio s'intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

☞ Quanto **al contratto a tempo determinato** la circolare enuncia le modifiche apportate alla disciplina in materia dal D.L. 112/2008, che sono andate incontro alle esigenze di flessibilità del settore, in ragione della apposizione del termine consentita, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche con riferimento alla ordinaria attività del datore di lavoro, per poi ricordare l'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2010 che ha stabilito che nel settore del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, sancendo che per tali rapporti non sussista neppure la necessità di individuare apposite ragioni giustificative, con l'aggiunta che, così come enunciato dall'Accordo del 12 giugno 2008, i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative.

☞ Quanto allo strumento dell'**appalto**, la circolare si sofferma sull'istituto con particolare riguardo alle attività di *catering, banqueting* e ristorazione rese in forma di consorzio d'impresе, ricordando che il consorzio, quale imprenditore autonomo, può fornire servizi alle imprese consorziate per la gestione e l'organizzazione, segnalando che *"ciò deve avvenire necessariamente nell'ambito di un contratto di appalto genuino"*. Inoltre si sottolinea che la disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività affidata in appalto non costituisce una presunzione di illiceità dell'appalto, pur rimanendo necessaria un'indagine di verifica della sussistenza di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto (c.d. "soglia minima di imprenditorialità").

☞ Da ultimo la circolare valorizza le previsioni in materia di **riposi giornalieri e settimanali** contenute nel CCNL del Turismo del 20 febbraio 2010, che dispongono che le modalità di godimento del riposo settimanale debbano rispondere ad esigenze oggettive del settore, volte a favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione del turno di riposo.

Distinti saluti.

Il Responsabile Luigi
De Romanis

All.: Circolare n. 34/2010 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali

[m_lps.01.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0009474.29-09-2010](#)